Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 aprile 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 30 APRILE 1964:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1964, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3846)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 106 DEL 30 APRILE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **« Motta - Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1964. — **« AMMI », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1964. — **Società per Azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1964. — **Società Veneta per l'industria degli zuccheri, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1964. — **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1964. — **Costruzioni Riordino Esercizio Acquedotti (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1963. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1964
registro n. 30 Difesa-Esercito, foglio n. 318

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione di quella al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando XX Corpo d'Armata in data 23 settembre 1918:

BONINO Stefano, nato a Torino il 3 gennaio 1897, tenente 26ª Squadriglia aeroplani (ora generale B.A.A.A. r.n. ris.). — Durante i vari, aspri combattimenti sostenuti dal proprio reparto, si distingueva per esemplare coraggio ed ardimento. — Piave 1918.

Determinazione del Comando Truppe Albania in data 1º agosto 1920:

FABBRINI Renato, nato ad Arezzo il 28 luglio 1892, tenente 112º reggimento ftr. (ora ten. col. deceduto). — Si offriva volontariamente per tentare, sotto intenso tiro nemico, la riparazione di una linea telefonica che collegava una compagnia aspramente attaccata, con il comando di battaglione. Non riuscendo nell'intento perchè fatto segno ad aggiustate raffiche di mitragliatrice, recuperava il filo e, dopo averlo riparato, stendeva al coperto una nuova linea. — Quota 59 di Valona, 23 luglio 1920.

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'Armata in data 9 ottobre 1918:

MASI Ugo, nato a Roma il 28 agosto 1897, sottotenente 7º reggimento artiglieria da fortezza, 335ª batteria d'assalto (ora capitano artiglieria cpl. in congedo assoluto). — Ufficiale osservatore di Corpo d'Armata, svolse, sotto violento tiro di artiglieria e di mitragliatrici nemiche, importanti ricognizioni ed intelligente servizio di osservazione. — Montello, 15-23 giugno 1918.

Determinazione del Comando VI Corpo d'Armata in data 26 gennaio 1919:

MOLINARI Giov. Battista, nato a Borgo Val di Taro (Parma) il 2 agosto 1880, maggiore Comando 22ª Divisione di fanteria (Stato Maggiore) (ora colonnello ftr. in congedo assoluto). — Nei numerosi, aspri combattimenti sostenuti dal proprio reparto, dava prova di coraggio ed ardimento. — Val Lagarina - Coni Zugna - Macedonia, 1915-1916.

Determinazione del Comando XXVI Corpo d'Armata in data 13 agosto 1918:

MUSY Carlo, nato a Gaeta (Caserta) il 2 marzo 1888, maggiore 11º reggimento art. da campagna (ora colonnello artiglieria in congedo assoluto). — Comandante di batteria obici pesanti campali, partecipava a numerosi, aspri combattimenti, dando sempre prova di grande capacità, coraggio ed ardimento. — M. Merzly - M. Nero - M. Rosso - M. Valbella: 1915-1917.

Determinazione del Comando XXIII Corpo d'Armata in data 27 agosto 1918:

MUSY Carlo, nato a Gaeta (Caserta) il 2 marzo 1888, maggiore 11º reggimento artiglieria da campagna (ora colonnello artiglieria in congedo assoluto). — Comandante di un gruppo di obici pesanti campali, incaricato della distruzione di una importane posizione difensiva nemica, assolveva il proprio compito in modo così completo da facilitare moltissimo la difficile avanzata delle nostre colonne di attacco. — Piave Vecchio - Piave Nuovo, 2-6 luglio 1918.

Determinazione del Comando III Corpo d'Armata in data 4 ottobre 1918:

RAME Angelo, nato a San Martino (Reggio Emilia) il 21 settembre 1888, caporale 7º reggimento artiglieria da fortezza. — Telefonista, nel corso di sanguinosi combattimenti sostenuti dal reparto cui apparteneva, si distingueva per coraggio, ardimento e sereno sprezzo del pericolo. — Carso 1917 - Piave 1917 - Tonale 1918.

Determinazione del Comando XXXVI Divisione di fanteria in data 28 agosto 1920:

SERCHI Bruno, nato a Siena, il 13 agosto 1893, tenente reggimento radiotelegrafisti del Genio (ora maggiore genio in congedo assoluto). — Comandante di sezione r.t., durante l'attacco nemico al Castello di Canina, accorreva prontamente su quella posizione per assicurare il funzionamento della stazione radio. Il suo rapido intervento, l'esempio e l'incitamento ai dipendenti consentivano di mantenere l'importante collegamento per tutta la durata dell'azione. — Valona, 23 luglio 1920.

(3569)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 223.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Raffaele Morghen », di Portici (Napoli).

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Raffaele Morghen » di Portici (Napoli) già Scuola di avviamento professionale (articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 224.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cascina - San Frediano a Settimo (Pisa).

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cascina-San Frediano a Settimo (Pisa) già Scuola di avviamento professionale a tipo agrario (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 225.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Da Passano », di Genova.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Da Passano » di Genova già Scuola di avviamento professionale industriale femminile (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964.

Autorizzazione al Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) ad acquistare due appartamenti in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, con il quale la fondazione « Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) » è stata eretta in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963, con il quale la citata fondazione è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 5.000.000 da parte del prof. Guido Guida per la costituzione di un « Fondo premio dott. Leonardo Guida »;

Visto l'atto rogato in Roma dal notaro dott. Bellini Francesco in data 13 febbraio 1963, repertorio numero 43156/14018, con cui è stata accettata dal C.I.R.M. la predetta donazione;

Vista l'istanza presentata in data 23 luglio 1963 dal presidente del Consiglio di amministrazione della detta fondazione per ottenere l'autorizzazione all'acquisto, a scopo di investimento delle somme del suddetto « Fondo dott. Leonardo Guida » e di quelle accantonate per provvedere al pagamento delle indennità di licenziamento al proprio personale, di due appartamenti siti in Roma, via Filippo Serafini, fabbricato *B*, scala *A*, rispettivamente al piano 2°, interno 8, ed al piano 3°, interno 12, per una somma di L. 6.000.000 ciascuno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) è autorizzato all'acquisto dei due appartamenti indicati nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1964
Registro n. 12 Uff. risc. poste e telec. foglio n. 048. — ANSALONE

(3660)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli numeri 95 e 94,

con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del suddetto Consesso;

Ritenuto che l'ispettore generale dott. ing. Tommaso Pirozzi, già preposto all'Ispettorato superiore del genio civile per il Tevere, è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 22 gennaio 1964, per cui da tale data deve essere nominato membro del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 22 gennaio 1964, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Tommaso Pirozzi è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è assegnato alla sezione 4ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

PIERACCINI

(3729)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1964.

Soppressione dell'Agenzia consolare di Ndola (Rhodesia del Nord) e istituzione di una Agenzia consolare in Kitwe (Rhodesia del Nord) alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Ndola (Rhodesia del Nord) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Salisbury è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Kitwe (Rhodesia del Nord) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Registro n. 207, foglio n. 306. — ALAMPRESE

(3775)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 206/10878 del 2 agosto 1962, con la quale il Consiglio provinciale di Treviso ha proposto la provincializzazione di dieci strade;

Visto il voto in data 18 febbraio 1964, n. 268, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le seguenti dieci strade possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge e possono essere quindi classificate provinciali:

1) « Delle Grave di Papadopoli » collegante i comuni di Maserada e Cimadolmo attraverso le località « Salettuol » e « Venodrame » - km. 5+900;

2) « di Nogarè » dalla strada provinciale n. 2 di Valdobbiadene alla Strada statale n. 348 « Feltrina » a sud di Cornuda - km. 2+050;

3) « del Bosco » dalla strada provinciale n. 61 « del Meolo » in comune di Monastier alla Strada statale n. 53 « Postumia » nei pressi del ponte sul Piave - km. 6+600;

4) « di Conca Nuova » dalla Strada statale n. 248 « Schiavonesca-Marosticana » in Giavera del Montello attraverso Cusignana alla strada provinciale n. 56 « di Povegliano » - km. 5+250;

5) « di Vallont » dalla strada provinciale n. 44 « Vazzola-Cadognè » in Gaiarine all'innesto strada provinciale n. 15 « Cadore Mare » in località Albina attraverso Vallont e Levade » - km. 6+550;

6) « di Campagnola » dalla strada provinciale n. 45 « di Santa Lucia di Piave » alla strada provinciale n. 47 « di Mareno » in località Campagnola - km. 2+515;

7) « di Mescolino » dalla strada provinciale n. 80 « di Sarmeda » in località Cappella Maggiore a strada provinciale n. 71 « del ponte della Muda » in località Mescolino - km. 1+400;

8) « delle Mire » dalla Strada statale n. 51 « Alemagna » in Vittorio Veneto alla strada provinciale n. 37 « di Refrontolo » per Cozzuolo a ponte delle Mire - km. 10+550;

9) « della piana di Sernaglia » dalla strada provinciale n. 31 del « Quartiere del Piave in Sernaglia della Battaglia » alla strada provinciale n. 34 « Sinistra Piave » in Pieve di Soligo - km. 4+300;

10) « di Villa Barbaro » dalla Strada statale n. 348 « Feltrina » in Cornuda alla strada provinciale n. 1 « di Asolo » per Maser - km. 8+420;

totale km. 53+565;

Ritenuto che tali dieci strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le dieci strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di chilometri 53+565 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(3722)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Restituzione al libero esercizio venatorio della bandita di caccia di S. Alò e di Quercianella (Livorno).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 50 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la lettera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in data 28 gennaio 1964, n. 1073, con la quale viene proposta la restituzione al libero esercizio venatorio di terreni della superficie di ha. 405.18.30, siti nel comune di Livorno, posti nel comprensorio della foresta demaniale di S. Alò e di Quercianella (Livorno);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Considerato che i terreni suindicati non presentano condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed alla riproduzione della selvaggina;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta formulata;

Decreta:

I sottoelencati terreni posti nel comprensorio delle bandite di caccia di S. Alò e di Quercianella (Livorno), della superficie di ha. 405.18.30, siti nel comune di Livorno, vengono restituiti al libero esercizio venatorio.

Comune di Livorno:

Bandita di S. Alò:

foglio n. 66, particelle numeri 38, 93, 53-*a*;

foglio n. 76, particelle numeri 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45;

foglio n. 77, particella n. 44;

foglio n. 83, particella n. 1.

Bandita di Quercianella

foglio n. 83, particelle numeri 2-parte, 3, 4, 5-parte, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 63.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1964

p. *Il Ministro*: CATTANI

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica del comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Castiglione di Garfagnana (Lucca) n. 163 in data 29 dicembre 1963 — ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 in data 15 marzo 1964, della quale la Prefettura di Lucca ha preso atto il 22 marzo 1964 al n. 12.010/Div. 4ª — con cui è stato deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Lucca, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Lucca o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 20 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

(3776)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1964.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza per l'assicurazione sulla vita;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni collettive delle indennità agli impiegati privati.

Roma, addì 20 aprile 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(3771)

DECRETO PREFETTIZIO 31 marzo 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1961, numero 27185, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° agosto 1961 - 31 luglio 1964;

Considerato che il prof. Renato Paolini, componente del predetto consesso in qualità di direttore sanitario dell'Ospedale civile di Pescara è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 33659, in data 14 dicembre 1963, con la quale il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale civile di Pescara comunica che, a seguito dell'espletamento del relativo pubblico concorso, ha assunto servizio presso il predetto Ospedale, quale direttore sanitario, il dott. Giorgio Cremonini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giorgio Cremonini, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Pescara, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del prof. Renato Paolini deceduto.

Pescara, addì 31 marzo 1964

Il prefetto: NOVELLO

(3725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite F. Casalite »

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite F. Casalite » (M. F. Casalite) fabbricato dalla Società Esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in galleria, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3819)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, n. 1304, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Matera.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(3742)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Organizzazione internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Organizzazione internazionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3812)

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3813)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giuseppino Vitaliano Caruso, nato a Tarcento (Udine) il 7 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna l'8 aprile 1954

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3655)

Il dott. Luciano Brean, nato a Verrés (Aosta) il 29 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino il 27 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(3656)

Il dott. Bernardo Lago, nato a Tezze (Vicenza) il 14 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Modena il 14 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(3657)

Il dott. Antonio Bayon, nato a Firenze il 4 luglio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa il 10 gennaio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(3658)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Giovanbattista Basile, nato a Gallico l'8 ottobre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lingue e letterature straniere rilasciatogli dall'Università di Messina il 10 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(3702)

Il dott. Stelio Climinti, nato a Rovigo il 27 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Siena il 12 maggio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(3703)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1964, registro n. 12, foglio n. 106, è stato respinto il ricorso della signorina Spina Maria, avverso il decreto ministeriale 30 dicembre 1961, relativo all'inquadramento della stessa nei ruoli aggiunti della carriera di concetto con la qualifica di vice segretario (coeff. 202).

(3715)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 29 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,90	624,90	624,93	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	577,89	577,85	577,75	577,60	577,10	577,88	577,70	577,92	577,90	577,90
Fr Sv.	144,84	144,83	144,84	144,82	144,80	144,84	144,84	144,82	144,84	144,80
Kr D.	90,59	90,59	90,60	90,61	90,60	90,60	90,615	90,60	90,60	90,60
Kr N.	87,46	87,46	87,46	87,47	87,40	87,46	87,455	87,45	87,47	87,45
Kr. Sv.	121,67	121,68	121,70	121,69	121,60	121,68	121,69	121,65	121,69	121,69
Fol.	173,09	172,92	173,03	173 —	172,90	173,06	173 —	173,10	173,07	173,05
Fr B.	12,55	12,556	12,5555	12,5505	12,55	12,56	12,554	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,54	127,54	127,545	127,53	127,50	127,54	127,5425	127,52	127,54	127,55
Lst.	1749,87	1750,15	1750 —	1749,925	1750,15	1749,91	1750,05	1749,80	1749,92	1750 —
Dm. occ.	157,24	157,25	157,24	157,22	157,25	157,27	157,235	157,25	157,27	157,25
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,18125	24,15	24,19	24,1825	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,81	21,82	21,80	21,82	21,90	21,81	21,81	21,80	21,82	21,81

Media dei titoli del 29 aprile 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	94,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	88,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,025

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	577,65
1 Franco svizzero	144,83
1 Corona danese	90,612
1 Corona norvegese	87,462
1 Corona svedese	121,69
1 Fiorino olandese	173 —
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,536
1 Lira sterlina	1749,987
1 Marco germanico	157,227
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, n. 5699, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Colucci Romualdo, nato in Cerignola il 16 aprile 1914, Colucci Vincenzo Teodato, nato in Cerignola il 3 giugno 1919, Colucci Teodato, nato in Cerignola l'11 luglio 1923, Colucci Serafina, nata in Cerignola il 15 gennaio 1909, Colucci Antonia, nata in Cerignola il 7 giugno 1915, Colucci Rosa, nata in Cerignola il 1° aprile 1917, e Colucci Rosaria, nata in Cerignola il 1° marzo 1925, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia -Ofanto » in Stornara ed Orta Nova, estesa mq. 19.426 riportata in catasto alla particella n. 31 a frazionare del foglio di mappa numero 32 ed alla particella n. 19 a frazionare del foglio di mappa n. 37 del comune di Orta Nova e nella planimetria tratturale con il n. 134-*i*.

(3603)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30440/5667, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cacciavillani Silvana, nata in Filetto il 17 luglio 1953 e Cacciavillani Carmela, nata in Filetto il 15 marzo 1956, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco in Filetto ed Orsogna estese mq. 480 riportate in catasto alla particella n. 31 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 377-*a v* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 76-*bis* e 75-*bis*.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30441/5666, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936 n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capuzzi Nicola, nato in Guardiagrele il 4 marzo 1918, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco in Filetto ed Orsogna estese mq. 1220 riportate in catasto alla particella n. 9 parte del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 377-*z* del foglio di mappa n 11 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 41 e 40

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30442/5665, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Ulpiano Nicola, nato in Ari il 28 dicembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Filetto ed Orsogna estese mq. 7.912 riportate in catasto alle particelle numeri 254 parte e 360 parte del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle numeri 201-*g* e 303-*s* del foglio di mappa n. 12 del comune di Filetto e nella planimetria tratturale con i numeri 97, 96, 125 e 124.

(3673)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1964 registro n. 94 bilancio Trasporti, foglio n. 296, su conforme parere 9 maggio 1963 del Consiglio di Stato in adunanza generale è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 9 maggio 1960 dalla Società Rimoldi avverso il provvedimento ministeriale del 27 maggio 1963, n. 1652, di concessione alla Società STIE della autolinea Legnano-Olmina.

(3814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a cento posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili novantadue posti e che altri otto posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti cento posti, otto sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o di distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241)

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate, e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n .1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universi-

taria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1960, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina o della Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposti a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti preventivamente alla suddetta visita medica di controllo.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2; purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesca, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica di controllo, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno — a tal fine — invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello Stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) *i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943* o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, *gli orfani dei caduti alto-atesini*, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato *sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati* deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche

d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) ove richiesto dall'Amministrazione, certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio, ed altresì che ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro). Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, o invalidi civili del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) eventuale certificato medico, come al n. 6 del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità; possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di essi siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dallo art. 8, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dall'Amministrazione dello interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempreché i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui allo art. 1, della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8) delle materie di esame.

I candidati che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di italiano consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonché di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, e degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1964
Registro n. 14 Interno, foglio n. 203. — DI STEFANO

(3144)

Concorso per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, che approva il regolamento degli esami di ammissione e di promozione nei ruoli della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto l'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1962, risultavano disponibili, nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione della pubblica sicurezza, sessantaquattro posti; e che, di essi, quarantacinque sono stati conferiti — nella qualifica di applicato — a sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 299, ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione ad altrettante domande pervenute alla predetta data, stabilita con circolare n. 800/9801.B.91/6 del 31 ottobre 1962;

Considerato che, dei restanti 19 posti disponibili, 14 sono stati conferiti coi decreti ministeriali 16 aprile 1963 e 18 maggio 1963, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 22 maggio 1963 (registro n. 15 Interno, foglio n. 384) e il 22 giugno 1963 (registro n. 18 Interno, foglio n. 388), a mente dell'art. 8, primo e secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad altrettanti candidati risultati idonei nel concorso a settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1961, e classificatisi immediatamente dopo i vincitori del concorso predetto; e che gli altri cinque posti disponibili sono riservati in base alle norme sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Considerato, altresì, che, dei quarantacinque sottufficiali nominati come sopra, ventotto hanno rinunziato alla nomina; e che, pertanto, i corrispondenti ventotto posti debbono essere conferiti mediante normale pubblico concorso, ai sensi del quarto comma del citato art. 352, modificato dal menzionato art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Considerato che il concorso stesso è stato indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1963, registro n. 19 Interno, foglio n. 187; e che il decreto stesso non è stato pubblicato, nè ha avuto ulteriore corso;

Considerato che sono risultati successivamente disponibili, nel menzionato ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, altri trentasei posti, e che i suddetti trentasei posti sono stati conferiti — nella qualifica di applicato — a sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con decreto ministeriale 25 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1963, registro numero 32 Interno, foglio n. 218, ai sensi del richiamato art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione ad altrettante domande, pervenute alla data stabilita con circolare n. 800/9801. B.91/6 del 23 luglio 1963;

Considerato, altresì, che dei trentasei sottufficiali nominati come sopra, ventuno hanno rinunziato alla nomina; e che, pertanto, i corrispondenti ventuno posti debbono essere conferiti mediante normale pubblico concorso, ai sensi del quarto comma del citato art. 352, modificato dal menzionato art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143: meno un posto, successivamente conferito all'applicato aggiunto di pubblica sicurezza Grosso Tommaso, riammesso in servizio con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di conferire i suddetti venti posti mediante un solo pubblico concorso, unitamente ai ventotto posti già messi a concorso, col richiamato bando del 22 maggio 1963, non pubblicato, nè altrimenti eseguito; e che, pertanto, il bando stesso debba essere, contestualmente, revocato, a tal fine;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere indetto un pubblico concorso per il conferimento dei quarantotto posti complessivamente disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Dei suddetti quarantotto posti messi a concorso, quattro sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove obbligatorie di cui all'art. 10, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; nonchè, per gli alto-atesini e per i residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e sevizie;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

d) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 55:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto gategorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; e per i mutilati e invalidi civili.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quella di cui alla lettera da *a*) ad *e*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

Le elevazioni di cui alle lettere *g*) ed *h*) assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato, salariati di ruolo dello Stato, in possesso degli altri requisiti, oppure sottufficiali dell'Esercito e della Marina che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e sottufficiali dell'Aeronautica che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione .

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni cinquanta che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'Amministrazione accerterà di ufficio il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che si intendono eventualmente sostenere: stenografia, lingue straniere (francese, inglese o tedesco), a norma dell'art. 10 del presente decreto.

I candidati che desiderano concorrere anche ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova scritta ed orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana, nei modi previsti dal successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della suddetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I concorrenti che supereranno la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dello ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio, dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato modello 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la prote-

zione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dalla Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo da L. 200.

Ogni altro titolo previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 7

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini dell'applicazione delle preferenze o precedenze di cui all'articolo 6;

b) titolo originale di studio, o copia autentica in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200;

d) certificato, in carta da bollo da L. 200, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengono ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio o mutilati o invalidi civili del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario:

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 200, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), *h*) del richiamato art. 7.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo della Amministrazione della pubblica sicurezza, sono esentati dal produrre anche il documento di cui alla lettera *h*) del precedente art. 7.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del succitato art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del suindicato articolo 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 6, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7, determinandosi, perciò, l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Gli esami comprenderanno, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica di dattilografia, e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesca).

I candidati che aspirano a concorrere ai quattro posti riservati di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano, sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati di cui all'art. 5 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dai due commi precedenti, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulla prova facoltativa di stenografia, alla Commissione giudicatrice sarà aggregato un esperto per ciascuna prova con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, del quale sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

E' revocato il decreto ministeriale 22 maggio 1963, di cui alle premesse, non pubblicato.

Il direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1964
Registro n. 10 Interno, foglio n. 147. — DI STEFANO

ALLEGATO

(Modello della domanda su carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . residente in . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . .,

5) di avere assolto gli obblighi di leva (o di esserne stato esentato);

6) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza

. . . . . . addì . . . . .

Firma e indirizzo
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

C) Gli aspiranti che intendano concorrere ai quattro posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A* del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

D) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 lettera *B* del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta sulla domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia, lingue straniere: francese, inglese e tedesco).

(3146)

Diario della prova scritta del concorso a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile permanente nel Corpo nazionale vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo nazionale vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1963, con cui è stato bandito il concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile permanente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico;
Ritenuta la necessità di fissare la data della prova scritta del concorso di cui sopra nonchè le sedi presso cui avrà luogo la prova di esame;

Decreta:

La prova scritta del concorso per esami a cinquecentocinquanta posti di allievo vigile permanente avrà luogo il giorno 26 maggio 1964, alle ore 9, nelle sedi indicate nel seguente prospetto:

Sedi di esame	Per i candidati residenti e appartenenti ai Comandi provinciali vigili del fuoco di:
Ancona . . .	Ancona, Macerata, Pesaro.
Bari	Bari, Brindisi, Taranto, Lecce.
Bologna . . .	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rovigo.
Brescia	Brescia, Cremona.
Cagliari . .	Cagliari.
Caltanissetta	Caltanissetta, Enna, Agrigento.
Catania . .	Catania, Ragusa, Siracusa.
Cosenza . . .	Cosenza, Matera, Potenza.
Firenze . . .	Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena.
Foggia	Benevento, Campobasso, Foggia.
Genova	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
Livorno . . .	Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa.
Milano . . .	Bergamo, Como, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese.
Napoli . . .	Caserta, Napoli.
Palermo . .	Palermo, Trapani.
Pescara	Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo.
Reggio Calabria	Catanzaro, Messina, Reggio Calabria.
Reggio Emilia.	Modena, Parma, Reggio Emilia.
Salerno	Avellino, Salerno.
Sassari . . .	Nuoro, Sassari.
Torino . . .	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli.
Trieste	Gorizia, Trieste, Udine.
Venezia .	Belluno, Padova, Treviso, Venezia.
Verona .	Mantova, Trento, Verona, Vicenza.
Roma (Capannelle)	L'Aquila, Frosinone, Grosseto, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo.

Per la prova scritta sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1964

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

(3845)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;
Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a veterinario provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e quelli di ruolo aggiunto.
d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) buona condotta;
f) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento dei limiti di età di anni 32, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione:

10) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito di buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto riportato in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possono essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura pe ril rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata dal notaio;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dall'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età.

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto: (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono produrre soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova nel ruolo dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 42, foglio n. 106

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomalogia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinarai delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro, polmonite essudativa contagiosa dei bovini, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastro enterotossiemie salmonellosi, malrossimo, morva, morbo coitale maligno, tricominissi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviare, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2) Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezioni delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati; mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della pro duzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzione zootecnica;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3) Lingue estere:

Traduzione dall'italiano di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove *facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate*, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2) Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3) Accertamento clinico su animale infetto o sospetto di *malattie trasmissibili.*

Prova orale

a) Etiologia, epizoologia; patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione;

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

d) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato. Legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali altre lingue facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica).

Schema della domanda da inviare su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della sanità - Direzione generale affari amministrativi e personale - Divisione III — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (prov. di . . . . .) il . . . residente in . via . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento dei limiti).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) *conseguito (o rilasciato) in data* . . . . presso (o dall'Università di . . . .);

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a, ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . e per quelle facoltative la lingua (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . addì . . . . . .

Firma . . . .

N. B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700, e successive modifiche. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3487)

Concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe riservato agli assistenti universitari ordinari, ad integrazione del concorso per esami a sei posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base alle disponibilità di organico, alla data del 30 novembre 1963 nella qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali, può essere

bandito un concorso per esame a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso occorre che gli aspiranti:

a) siano in possesso: della laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) siano stati nominati assistenti universitari ordinari in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica in seguito a concorso.

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

e) abbiano l'idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione del concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato, dal Ministro.

Art. 3.

Presenstazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'Università che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

e) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in zootecnica da oltre cinque anni, per effetto di nomina in seguito a concorso, indicando gli estremi del provvedimento;

f) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative.

g) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione *del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di co*municare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, in caso di dipersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatta oppure mancata o tardiva comunicazione delle variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, ovvero in caso di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma dei candidati, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'Università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda, nonchè dei documenti non regolari.

Art 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove pratiche ed un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove pratiche quanto il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove pratiche e del colloquio nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Per le prove pratiche e per il colloquio la Commissione assegnerà un unico voto. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione di documenti

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione III, nel termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono *acquisiti dopo* la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore, su carta da bollo da L. 200, attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica;

3) titolo di studio: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o copia autenticata dal notaio;

4) certificato medico su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del *Comune di residenza*, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità ovvero da altre Amministrazioni.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 12 marzo 1958, n. 265 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1964
Registro n. 2, foglio n. 107

PROGRAMMA DI ESAME

Prove pratiche

1) Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali;

2) Ispezioni delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

3) Accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattie trasmissibili.

Colloquio

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) Disinfezione e disinfestazione;

c) Ispezioni delle carni fresche o preparate e degli altri alimenti di origine animale;

d) Zootecnica: igiene zootecnica, alimentazione del bestiame, produzioni zootecniche; scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica; fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici;

e) Ordinamento amministrativo e sanitario dello Stato; legislazione veterinaria;

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuali lingue facoltative: conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnica da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

SCHEMA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di veterinario provinciale di 3ª classe, riservato agli assistenti universitari di ruolo di Università o di Istituti di istruzione universitaria.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria in data . . . . presso l'Università di . . . . . .;

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito in data . . . . presso l'Università di . . . .;

c) di essere assistente universitario ordinario in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, ovvero in igiene zootecnica da oltre cinque anni per effetto di nomina in seguito a concorso, ai sensi del provvedimento in data . . . .;

d) di scegliere per la prova obbligatoria di lingua . . . e per quelle facoltative la lingua (o le lingue) . . . .;

e) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(3488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento delle prove scritte del concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, registro n. 14 Finanze, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette;

Ritenuto che il 16 gennaio 1964 un quotidiano romano pubblicò che il tema del terzo giorno di esame sarebbe stato a conoscenza dei candidati prima che detta prova venisse espletata;

Considerato che la Commissione nominata con lettere numero 461 del 17 gennaio 1964 al fine di compiere indagini in ordine alle presunte irregolarità, ha rilevato che il testo del tema pubblicato dalla stampa, pur non essendo conforme al tema effettivamente assegnato, ne individuava il contenuto, e che, peraltro, dagli accertamenti svolti « sono emersi indizi tali da far presumere che la notizia pubblicata dal giornale fosse effettivamente diffusa fra i concorrenti ».

Considerato che gli indizi predetti sono sufficienti a far ritenere che non sia stata assicurata la parità di condizione dei candidati del concorso in questione per quanto riguarda la terza prova di esami svolta il 16 gennaio 1964, mentre può presumersi che anche per le altre due prove svoltesi il 14 e 15 stesso mese si siano verificate le stesse circostanze;

Considerato che la III Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 288 del 4 marzo 1964, ha convenuto nell'avviso espresso dall'Amministrazione che possano essere annullate le prove scritte del concorso medesimo;

Ritenuto che sussistono ragioni di pubblico interesse perchè l'Amministrazione proceda allo annullamento delle suddette prove, prima della definizione del concorso;

Decreta:

Sono annullate le prove scritte del concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963, che hanno avuto luogo nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 51.

(3786)

Revoca del bando di concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, registro n. 14 Finanze, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 30 maggio 1963, con il quale è stato indetto il concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1964, con il quale sono state annullate le tre prove scritte del concorso predetto svoltesi nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1964;

Visto il parere n. 288 espresso dalla 3ª Sezione del Consiglio di Stato il 4 marzo 1964;

Ritenuto che in seguito all'annullamento delle prove scritte del concorso suindicato risponde a pubblico interesse provvedere anche alla revoca del bando del concorso medesimo e ciò sia al fine di poter conferire con unico procedimento oltre ai posti già messi a concorso anche i numerosi altri posti nel frattempo resisi disponibili e sia allo scopo di consentire ad un maggior numero di candidati la partecipazione al concorso permettendo, quindi, all'Amministrazione di operare la scelta tra più numerosi aspiranti;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocati il decreto ministeriale 18 marzo 1963, indicato nelle premesse, con il quale venne indetto il concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e gli atti conseguenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1964
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 52

(3787)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.